



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

SEGRETARIO COMUNALE DEL COMUNE DI
SANTA MARIA DI SALA (VE)

pec: santamariadisale@cert.legalmail.it

Prot. n. (vedi messaggio PEC)

Rif. Vs. Prot.n. 16680 del 26/07/2024 -DFB Delibera C.c. n. 18 del 27/06 /2024 – Sentenza Tar Veneto n. 789/2024.

Oggetto: Comunicazione archiviazione immediata denuncia.

Si comunica che la denuncia in epigrafe è stata archiviata in data 22.08.2024.

Per il Funzionario Preposto
dott.ssa Raffaella Brandolese



MARIANGELA
D'AMICO
CORTE DEI
CONTI
28.08.2024
13:56:39
GMT+02:00



CORTE DEI CONTI

San Polo 1 - 30125 Venezia - Italia

e-mail: procura.regionale.veneto@cor-teconti.it | pec: veneto.procura@cor-teconticert.it



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Tel 041/486788
Fax 041/487379

Piazza XXV Aprile n.2 – 30036 Santa Maria di Sala (VE)

P.IVA 00625620273

ORIGINALE

Deliberazione N. 18
in data 27-06-2024

Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione –Pubblica

Oggetto:	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA SENTENZA TAR VENETO N.789/2024
----------	---

L'anno duemilaventiquattro, addì ventisette del mese di giugno con inizio alle ore 18:35, convocato con avviso spedito nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, presso

Per la trattazione del presente argomento sono presenti:

Rocchi Natascia	P	Bertoldo Primo	P
Morosin Luca	P	Basso Gioia	P
Marchioro Aurora	A	Sambati Giuseppe	P
Montin Manuel	P	Campanaro Simonetta	P
Pittarello Mattia	A	Scatto Francesca	P
Nebradiga Michael	P	Bacchin Stefano	P
Malaguti Franca	P	Favaro Leandro	P
Canevarolo Giovanna	P	Iovine Massimo	P
Bugin Laura	P		

Presenti: 15 Assenti: 2

Risultano presenti e rispettivamente assenti, senza diritto di voto, gli Assessori:

Arpi Alessandro	P
Miele Luigino	P
Basso Daniel	P
Spolladore Gianpietro	P
Casari Silvia	A

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Longo Silvano.

Il Sig. Morosin Luca in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiarata aperta la seduta e designati gli Scrutatori nelle persone di:

Montin Manuel
Malaguti Franca
Scatto Francesca

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il presente verbale, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. g), del Reg. consiliare, riporta la sintesi degli interventi dei soggetti che hanno preso parte alla discussione. Agli atti del Comune è inoltre conservata la registrazione audio effettuata ai sensi dell'art. 39/bis del Regolamento citato, costituente documentazione amministrativa ai sensi della normativa di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La società WIND TRE SPA proponeva ricorso innanzi al TAR Veneto contro il Comune di Santa Maria di Sala per l'annullamento dell'ordinanza del Sindaco n. 15 del 12 maggio 2020 – registro generale n. 29/2020 - avente ad oggetto “*Sospensione della sperimentazione e/o attivazione di impianti con tecnologia 5G su tutto il territorio comunale*”;
- Il Comune di Santa Maria di Sala con Ordinanza del Sindaco n. 28 del 28 settembre 2020 revocava la precedente Ordinanza n. 15/2020;
- Il TAR Veneto – sezione Terza – con sentenza n. 789/2024 si pronunciava sul ricorso dichiarando la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite con riferimento ai compensi professionali del difensore, altresì condannando il Comune di Santa Maria di Sala a rifondere a Wind Tre Spa il contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario;

Considerato che con nota del 26.04.2024, acquista al prot. com. 9149/2024, lo Studio Legale Sartorio, in qualità di difensore di Wind Tre spa nella suddetta vicenda contenziosa, formulava richiesta di pagamento delle somme derivanti dalla sentenza emessa dal TAR Veneto n. 789/2024, quantificate in € 650,00 a titolo di rifusione delle spese sostenute per il pagamento del contributo unificato;

Visto l'art. 194, comma 1, del D.lgs. 267/2000, secondo cui gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del D.lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e di servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Considerato che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

Precisato in merito alla suddetta Sentenza che per effetto della cd *Riforma Cartabia* l'art. 475 c.p.c., che nella sua precedente formulazione prevedeva che i titoli esecutivi dovessero essere necessariamente muniti di formula esecutiva, salvo diversa disposizione di legge, prevede oggi che: “*le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipula dell'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge non disponga altrimenti*”;

Considerato che:

- la disciplina legislativa di cui al Titolo III capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se

necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

Precisato che:

- il presente debito nasce da una sentenza esecutiva, disciplinato e previsto dall'art.194, comma 1, lett. a), del D.Lgs.n.267/2000 e si distingue da tutte le altre ipotesi di debito fuori bilancio in quanto "*il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria*"(cfr Deliberazione n.2/2018 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);
- la deliberazione 27/SEZAUT/2019/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha enunciato il seguente principio di diritto: "*Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento*";
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere al riconoscimento del debito suddetto da parte del Consiglio Comunale al fine, non di riconoscere la legittimità del debito, che è già stata verificata in sede giurisdizionale, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Considerato, pertanto, che con il presente provvedimento si intende riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza TAR Veneto n. 789/2024 per l'importo complessivo di euro 650,00;

Visti:

- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, secondo cui "*i provvedimenti di debito realizzati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti*";
- l'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui "*per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato [...], le Regioni, le Province, i Comuni [...]*";

Visti:

- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, sottoscritto in forma digitale ed allegato in copia al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- la relazione del Responsabile del servizio in ordine alla riconoscibilità del detto debito (allegato B);

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Statuto comunale,

Ascoltata la relazione della Sindaca e della Dirigente Dott.ssa Sonia Schivo (**Allegato A**);

CON la seguente votazione, espressa per alzata di mano: consiglieri comunali presenti n. 15, voti favorevoli n. 15, voti contrari //, astenuti n. //,

DELIBERA

1. di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di riconoscere**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 267/2000 e per quanto di competenza, la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza per la somma complessiva di €

650,00, a titolo di rifusione delle spese relative al pagamento del contributo unificato relativo al Ricorso TAR Veneto definito con Sentenza n. 789/2024;

3. **di dare atto** che il presente riconoscimento di debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
4. **di dare atto** che la spesa in oggetto trova copertura al capitolo 477 ALTRE IMPOSTE INDIRECTE E TASSE N.A.C. - codice 01.05-1.02.01.99.000 del Bilancio 2024;
5. **di demandare** al competente Responsabile la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
6. **di incaricare** il Responsabile del Settore finanziario di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di controllo del Veneto ed alla Procura Regionale per il Veneto della Corte dei conti, ai sensi dell'art.23, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289;
7. **Di dare atto** che al presente provvedimento sono allegati i seguenti documenti:
 - A parere del Collegio dei Revisori dei Conti
 - B. relazione debito fuori bilancio

Dopodiché, con ulteriore votazione, espressa per alzata di mano: consiglieri comunali presenti n. 15, voti favorevoli n. 15, voti contrari //, astenuti n. //;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000

Allegato A

SINDACA NATASCIA ROCCHI: *La dott.ssa Schivo chiedeva di anticipare il punto 5.*

PRESIDENTE LUCA MOROSIN: *Se per il Consiglio, cioè Consiglieri, va bene? Anticipiamo il punto del debito fuori bilancio. Quindi trattiamo non il punto 3, ma il punto 5 all'ordine del giorno "Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza Tar numero 789 del 2024".*

Lascio la parola alla Sindaca per la presentazione del punto e poi apriamo la discussione, prego.

SINDACA NATASCIA ROCCHI: *È una cosa molto semplice e veloce anche se, ovviamente, non meno importante. Allora nel 2020, in pieno Covid, il Sindaco firmò un'ordinanza cosiddetta collettiva, perché proposta da tutti i sindaci del Miranese, per la sospensione nel nostro territorio della sperimentazione e/o attivazione di impianti con tecnologia 5 G su tutto il territorio comunale. Poi nel settembre venne revocata perché appunto l'accordo con gli altri Sindaci era stato proprio questo, di revocarla, ma nelle more, in vigenza di ordinanza, Windtre aveva presentato un ricorso al Tar.*

Di questo ricorso al Tar, evidentemente, nessuno più aveva avuto contezza, ne risultava negli elenchi delle pratiche pendenti, tuttavia, il procedimento è stato deciso con sentenza con la sentenza appunto 789 del 2024 che, pur dichiarando la cessazione della materia del contendere, ha condannato la rifusione del contributo unificato che Windtre aveva pagato quando presentò ricorso.

Il contributo unificato è una tassazione che viene corrisposta all'erario per attivare la causa e siamo stati condannati alla diffusione e quindi, trattandosi di debito fuori bilancio, il Consiglio comunale è chiamato a riconoscere e legittimare questo debito e poi ovviamente a pagarlo comunque la dottoressa Schivo se vuole aggiungere qualcosa o specificare.

PRESIDENTE LUCA MOROSIN: *Prego.*

DIRIGENTE DOTT.SSA SONIA SCHIVO: *Buonasera e grazie di aver anticipato il punto. Allora, come riferisce la Sindaca, questo è una casistica di sentenza esecutiva che l'articolo 194, comma 1, lettera a del Testo Unico prevede sia il Consiglio comunale che riconosca come debito fuori bilancio.*

Tutto questo affinché si possa procedere poi al pagamento del debito e questo da subito per bloccare un tempo affinché eventualmente quel qualcuno possa chiedere un aggravio del debito e pagare delle spese aggiuntive. Questo, tra l'altro, non impedisce la terza parte a ricorrere comunque giudizialmente a questo, ecco.

SINDACA NATASCIA ROCCHI: *Abbiamo anche i revisori che hanno...*

DIRIGENTE DOTT.SSA SONIA SCHIVO: *No, qui no, sì, sì, scusi, sì, sì. C'è il parere, il parere favorevole. Si scusi. Allegato, c'è il parere favorevole del collegio dei revisori.*

PRESIDENTE LUCA MOROSIN: *Sì, tra gli allegati c'è la relazione del dirigente tecnica e poi ovviamente il collegio dei revisori dà parere favorevole. Grazie. Io aprirei la discussione se ci sono interventi, se qualcuno ha piacere di intervenire.*

Ok, allora passiamo ai voti favorevoli? All'unanimità.

Astenuti? Nessuno.

Contrari? Nessuno.

Immediata eseguibilità favorevoli? All'unanimità.

Astenuti? Nessuno.

Contrari? Nessuno.

Il presente verbale viene sottoscritto digitalmente come segue.

IL PRESIDENTE

Morosin Luca

IL Segretario Generale

LONGO SILVANO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Si attesta che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio del Comune:

- è eseguibile dal giorno della sua approvazione essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TUEL)
- diverrà eseguibile dopo il decimo giorno della sua pubblicazione in quanto non immediatamente eseguibile (art. 134, comma 3, TUEL)